

(N. 1455)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **AMIGONI, BATTISTA, CESCHI, DE LUCA Angelo, FOCACCIA, NEGRONI, TERRAGNI e CORBELLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1956

Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scopo del disegno di legge che si presenta alla approvazione del Parlamento è quello di sanare una grave lacuna nel campo della previdenza sociale nazionale. Mentre infatti per tutti i lavoratori dipendenti e per la maggioranza dei liberi professionisti esiste in Italia la copertura sociale dei rischi di maggior rilievo, cui sono sottoposte la vita e l'attività della persona, nonchè idonee previdenze, giuridicamente riconosciute, intese a fronteggiare od almeno ad alleviare le condizioni di bisogno insorgenti con la vecchiaia e con l'abbandono del lavoro proficuo, così non è per la categoria dei professionisti ingegneri ed architetti.

Per questa classe di professionisti non esiste previdenza di carattere sociale neppure allo stato rudimentale, per il che il più brillante professionista può cadere in uno stato di completa indigenza, da una condizione di florida agiatezza, per l'intervento di una causa estranea alla sua volontà, come l'inabilità permanente totale o la senilità, che renda impossibile l'esplicazione dell'attività professionale.

È da tener presente, per altro, che l'esercizio della professione dell'ingegnere e dell'architetto comporta rischi e responsabilità penali peculiari, non esistenti per alcuna altra professione.

Vi è un numero rilevante di ingegneri e di architetti che hanno perduto la vita o sono resi invalidi per ragioni di lavoro.

La maggior parte di tali professionisti non è assicurata a nessun effetto, perchè non incombono sul datore di lavoro gli obblighi previsti per i lavoratori in genere.

È quindi tempo che, coerentemente all'impulso ascensionale caratteristico della moderna legislazione in materia di previdenza sociale, si diano stato e consistenza al trattamento previdenziale della categoria in parola e che al compito partecipino, oltrechè gli ingegneri e gli architetti, anche coloro che si avvalgono della loro preziosa opera determinante della fase realizzatrice della ricostruzione nazionale e della produzione.

La classe degli ingegneri e degli architetti è formata da liberi professionisti, per i quali la

protezione assicurativa sociale è essenziale, e dipendenti da aziende industriali, da enti ecc.

Questi ultimi già attualmente godono in tutto od in parte di trattamenti previdenziali, inerenti ai settori di attività cui partecipano, di carattere nazionale, aziendale o di categoria. Ne scaturisce naturalmente una grande difformità di protezione da impiego ad impiego, da settore a settore, pur esplicando l'ingegnere o l'architetto in ciascun settore l'attività professionale sua propria, cioè della categoria cui appartiene, indipendentemente dal rapporto di impiego.

Il presente disegno di legge tende ad uniformare, quanto più è possibile, i trattamenti suddetti estendendo la protezione assicurativa ai professionisti dipendenti con un trattamento integrativo di quello eventualmente derivante da altre fonti, nell'ulteriore intento di soddisfare il desiderio vivamente espresso dalla categoria in tale senso e di allargare il campo di azione della solidarietà mutualistica, rendendo così più facile il determinarsi della perequazione dei rischi.

Per altro, dovendosi stabilire la contribuzione per la nuova forma di previdenza sociale su tutta la produzione professionale dei componenti la categoria, non sarebbe coerente con i principi fondamentali di giustizia far beneficiare delle prestazioni solamente una parte dei componenti.

Il numero degli ingegneri ed architetti iscritti agli Albi professionali si aggira intorno ai 25.000 di cui almeno 8.000 liberi professionisti; gli iscritti alla costituenda Cassa, che godranno della nuova previdenza assicurativa saranno quindi in numero ragguardevole, specie se si tiene conto dell'aspetto qualitativo del campo di applicazione. Il numero suddetto è suscettibile di aumento proprio in conseguenza della istituzione che si propone, per una migliore sicurezza che deriverà alla professione e per l'accertamento più accurato dei componenti la categoria data l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa di previdenza.

I capisaldi della nuova norma, che si propone di introdurre, si estrinsecano:

nella costituzione di una « Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli Ingegneri e degli Architetti » con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma;

nell'obbligatorietà di iscrizione alla Cassa di tutti gli architetti ed ingegneri iscritti agli Albi professionali, siano quindi professionisti o dipendenti da terzi;

nell'erogazione di prestazioni, secondo norme da emanarsi entro due anni dalla entrata in vigore della legge che si propone, di tipo pensionistico per invalidità, morte e vecchiaia a pieno importo per coloro che non fruiscono di altri trattamenti previdenziali e differenziale per gli altri iscritti;

nel reperimento dei fondi necessari al funzionamento della gestione attraverso un sistema di contribuzioni miste, che già ha avuto applicazioni similari per altri settori professionali. Tale sistema si concreta in contributi individuali degli iscritti introitati tramite le esattorie comunali ed in contributi a carico del committente dei progetti ed elaborati tecnici eseguiti dagli iscritti;

nella sorveglianza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; l'organizzazione della Cassa tende a conciliare una sufficiente agilità amministrativa con la più completa rappresentatività del settore degli iscritti, oggetto della tutela assicurativa.

In merito alle singole disposizioni del provvedimento si mette in risalto quanto segue:

CAPO I. — *Della istituzione e dell'ordinamento della Cassa.*

I due primi articoli stabiliscono la ragione sociale della Cassa alla quale viene data personalità giuridica di diritto pubblico, la sede di Roma e il compito della previdenza e della assistenza agli iscritti e loro familiari.

L'articolo codifica il già esposto principio della obbligatorietà di iscrizione alla Cassa per tutti gli iscritti negli Albi professionali degli ingegneri e degli architetti quindi anche per coloro che esercitano la professione quali dipendenti dello Stato o di Enti pubblici e privati.

A tale proposito è bene fare presente che mentre la Associazione nazionale ingegneri architetti italiani - ANIAI ed il Consiglio Nazionale degli ordini degli architetti propugnano tale formula estensiva onde fare beneficiare della Cassa tutti i laureati abilitati all'esercizio della professione, sia pure sotto forma integrativa del trattamento di pensione al quale può avere diritto un iscritto dipendente

da Ente pubblico o privato, il Consiglio nazionale degli ordini degli ingegneri limita tale facoltà agli ingegneri in possesso del titolo necessario all'esercizio della libera professione con esclusione soltanto di coloro che per legge non possono esercitarla.

I proponenti avendo esaminato le due proposte hanno ritenuto di sottoporre alla Vostra approvazione la prima, di forma più estensiva, poichè, mentre riesce difficile la definizione di libero professionista e quindi l'identificazione dell'avente diritto alla iscrizione alla Cassa, non sembra per altro giusto privare dei benefici della Cassa quei laureati che non per loro colpa o per loro scelta prestano servizio presso Enti pubblici o privati quando invece tutti i committenti di opere intendono versare un contributo che vada a tutta la categoria degli ingegneri e degli architetti.

L'articolo 4 entra in merito all'integrazione di trattamento da garantire agli iscritti che godono di altro trattamento previdenziale; a questi effetti e nella presunzione che il trattamento integrativo abbia ad avere un carattere pensionistico, le liquidazioni in valore capitale ottenute da altra forma previdenziale sono conteggiate in base agli interessi del 6 per cento; in altre parole dalla pensione piena prevista dal regolamento da emanare verrà a detrarsi annualmente il 6 per cento della liquidazione già percepita dall'iscritto per prestazioni previdenziali in capitale non erogate dalla Cassa degli ingegneri ed architetti.

Quando si tratti invece di liquidazione di pensione il trattamento integrativo risulterà dalla differenza tra le pensioni della Cassa e quello accordato da altro Ente, semprechè quest'ultima sia inferiore alla prima; sarà comunque garantito dalla Cassa un minimo di prestazione da stabilirsi in sede regolamentare in funzione dei contributi individuali versati dall'iscritto.

L'articolo 5 stabilisce che il regolamento, da approvare con decreto ministeriale, dovrà essere emanato entro due anni a far data dalla pubblicazione della presente legge istitutiva e dovrà stabilire le norme sull'entità dei contributi personali, quelle per l'esazione dei medesimi e dei contributi dei committenti, nonchè le norme sulle prestazioni della Cassa.

L'articolo 6 designa come organi della Cassa: il Presidente, il Comitato nazionale dei dele-

gati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva ed il Collegio dei revisori dei conti.

Nei successivi articoli, da 7 a 18, vengono delineate le funzioni e la composizione dei singoli organi, nonchè il sistema elettivo adottato per i componenti. Il Comitato nazionale dei delegati (articolo 8) è composto da un ingegnere per Provincia e da un architetto per Regione, eletti tra gli iscritti alla Cassa delle rispettive circoscrizioni territoriali, e che durano in carica tre anni. Il Comitato stabilisce i criteri generali di amministrazione della Cassa, approva e propone al Ministero il regolamento e le successive modifiche nonchè il regolamento interno della Cassa, elegge il Consiglio di amministrazione ed i tre revisori di sua competenza del Collegio dei revisori, approva i bilanci e fissa la quota da devolvere agli iscritti annualmente a scopo assistenziale (articolo 9). I voti cui hanno diritto i delegati sono proporzionali al numero dei rappresentanti (articolo 10).

Il Consiglio di amministrazione composto di nove membri di cui due architetti, elegge il Presidente ed il Vice presidente, dura in carica tre anni (articolo 11), sue funzioni sono: predisposizione del regolamento e dei successivi emendamenti, formazione dei bilanci (preventivo e consuntivo) deliberazioni sul regolamento organico ed amministrativo della Cassa e sull'impiego dei fondi (articolo 13). La Giunta esecutiva (articoli 14 e 15) composta dal Presidente e da tre consiglieri designati dal Consiglio è un organo eminentemente esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia di impiego di fondi, di liquidazione delle pensioni e di quanto altro ad essa demandato. Segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva è un funzionario della Cassa, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente (articolo 16). Il Collegio dei revisori (articoli 17 e 18) esercita le funzioni di sindaco della Cassa e è costituito da cinque membri effettivi (e 5 supplenti) rappresentanti: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero del tesoro ed il Comitato nazionale dei delegati (con tre membri).

Il Presidente del Collegio è di diritto il membro rappresentante il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

CAPO II. — *Della gestione finanziaria.*

L'articolo 19 fissa l'esercizio secondo l'anno solare e stabilisce che il bilancio consuntivo sia formato dal Consiglio di amministrazione in aprile e che ogni tre anni venga formato il bilancio tecnico con accertamento del patrimonio netto della Cassa. Il bilancio approvato dal Comitato nazionale dei delegati dovrà, entro 15 giorni, essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale corredato dalle relazioni di rito.

CAPO III. — *Del patrimonio.*

L'articolo 20 stabilisce che il patrimonio della Cassa è costituito oltrechè dagli incassi contributivi e dai redditi degli investimenti, dal patrimonio della Cassa istituenda.

L'articolo 21 detta le norme per l'impiego dei fondi disponibili in titoli di Stato e cartelle fondiarie, in depositi fruttiferi, in immobili, in mutui ipotecari ed in altri modi, se autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, inteso il Ministero del tesoro.

L'articolo 22, pur demandando al regolamento previdenziale la determinazione dei contributi degli iscritti, stabilisce il diritto ad una riduzione della quota individuale per gli iscritti soggetti ad altre forme previdenziali e l'esazione dei contributi stessi tramite le esattorie comunali.

L'articolo 23 ha grande importanza poichè fissa le misure dei contributi indiretti sulle approvazioni.

Le approvazioni dei progetti, le autorizzazioni alla esecuzione di opere, le concessioni governative, provinciali e comunali con elaborati tecnici ad opera di ingegneri ed architetti, sono assoggettati ad una contribuzione a carico del committente, decrescente secondo l'importo, dal 3 per mille all'1 per mille con

un minimo di lire 3.000, per gli importi inferiori ad un milione ed un massimo di lire 500.000 per importi superiori a lire 500 milioni.

In particolare, in sostituzione del contributo dell'1 per mille di cui sopra, per le costruzioni che richiedono rilascio di licenze edilizie comunali, tale contributo è del 15 per cento dell'importo del dazio comunale relativo ai materiali da costruzione.

Gli importi delle parcelle per prestazioni professionali, non contemplate nelle approvazioni di cui sopra, sono soggetti al contributo dell'1 per cento.

La validità di ogni atto di approvazione, concessione, od autorizzazione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

L'articolo 24 fissa nel 6 per cento la percentuale, a carico del committente e da versare alla Cassa di previdenza, sulle retribuzioni per incarichi giudiziari o per incarichi non di progettazione affidati da enti pubblici ad ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa.

Sono demandate al regolamento le forme di riscossione.

L'articolo 25 infine istituisce la gestione commissariale su decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gravi irregolarità riscontrate nella gestione e carenza degli organi istituzionali ad assicurare il normale funzionamento.

In sede di studi del regolamento e quindi del numero e delle modalità delle prestazioni, si potrà redigere un bilancio tecnico di previsione sulla scorta di dati statistici idonei al fine di valutare con precisione le possibilità dell'ente gestore.

In base al sistema contributivo introdotto con la legge che si sottopone alla cortese approvazione ed in funzione dei lineamenti generali già tracciati per la previdenza da istituire, si può fino da ora giudicare di disporre di entrate sufficienti ad esercitare una attività previdenziale efficace.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa.

Art. 1.

È costituita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli ingegneri e degli architetti.

La Cassa di previdenza ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di attuare la previdenza e la assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 3.

Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti italiani in possesso del titolo necessario all'esercizio della professione e che siano iscritti al rispettivo albo professionale.

Art. 4.

Gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa che godano di altro trattamento previdenziale in dipendenza dell'esercizio professionale hanno diritto alla integrazione del loro trattamento previdenziale, qualora questo trattamento sia inferiore a quello stabilito dalla Cassa per i propri iscritti.

Agli effetti della determinazione della integrazione sopra prevista, le liquidazioni in capitale verranno computate in base ad un reddito del 6 per cento.

A coloro che non conseguiranno il diritto alla integrazione competerà comunque un trattamento di previdenza corrispondente ai versamenti individuali effettuati nella misura e con le modalità che stabilirà il regolamento di cui l'articolo successivo.

Art. 5.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su parere conforme del Comitato nazionale dei delegati, previsto dal successivo articolo 8, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere approvato il Regolamento di attuazione della Cassa nel quale, tra l'altro, dovranno essere stabiliti:

a) il contributo a carico degli iscritti secondo le modalità di cui al successivo articolo 22 e le norme di applicazione dei contributi a carico dei committenti, di cui ai successivi articoli 23 e 24;

b) il sistema da adottare per la previdenza ed assistenza a favore degli iscritti, l'importo e le modalità di liquidazione della previdenza, la specie e l'ammontare delle prestazioni per l'assistenza ed i requisiti per avervi diritto;

c) i criteri per la liquidazione della previdenza a favore degli iscritti colpiti da invalidità permanente e quelli necessari per assicurare la reversibilità della pensione ai familiari e precisamente al coniuge superstite e figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottati di età inferiore ai 21 anni o, in mancanza, ai genitori a carico;

d) le norme di trattamento preferenziale da adottare a favore dei professionisti che abbiano, all'entrata in vigore della presente legge, superato i 50 anni.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su parere conforme del Comitato nazionale dei delegati, potranno essere apportate, quando se ne ravvisi la necessità, tutte le modifiche al Regolamento di cui sopra.

Art. 6.

Gli organi della Cassa sono:

- a) Il Presidente;
- b) Il Comitato nazionale dei delegati;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) la Giunta esecutiva.;
- e) il Consiglio dei Revisori dei conti.

Art. 7.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti ingegneri.

Egli presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Cassa, al cui funzionamento sovraintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, decreti, e regolamenti, dal Consiglio di Amministrazione e dalla Giunta esecutiva.

È coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente anch'esso eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti architetti.

Sia il Presidente che il Vice Presidente durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti.

Art. 8.

Il Comitato nazionale dei delegati è composto:

a) da un ingegnere per provincia eletto a maggioranza assoluta di voti dagli ingegneri iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia;

b) da un architetto per ogni regione eletto a maggioranza assoluta di voti dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione.

Per la validità dell'elezione di ogni membro è necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa.

In caso che al primo scrutinio nessun candidato raggiunga la maggioranza dei voti si procederà sette giorni dopo ad una seconda elezione con ballottaggio fra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti, purchè i votanti non siano meno di un quinto degli iscritti.

I membri del Comitato nazionale dei delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Con le modalità di cui sopra, ciascuna provincia, per gli ingegneri, e ciascuna regione, per gli architetti, elegge un delegato supplente che sostituirà il delegato effettivo in caso di impedimento, dimissioni o decesso.

Le elezioni dei membri del Comitato nazionale dei delegati saranno indette a cura degli Ordini provinciali per gli ingegneri e degli Ordini regionali per gli architetti, con le stesse modalità vigenti per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

Art. 9.

Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) approvare e proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il Regolamento di attuazione per la previdenza ed assistenza e le eventuali successive modifiche secondo quanto disposto dall'articolo 5;

c) approvare il Regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modifiche;

d) eleggere ogni tre anni il Consiglio di amministrazione ed i tre revisori effettivi ed i tre supplenti, di sua competenza;

e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa;

f) stabilire ogni anno in base al bilancio consuntivo la percentuale delle entrate da devolversi alla assistenza degli iscritti.

Il Comitato nazionale dei delegati dura in carica tre anni.

Art. 10.

Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno una volta all'anno non oltre il 30 giugno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo, l'adunanza è valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purchè sia rappresentata almeno la metà degli iscritti alla Cassa.

Ciascun delegato ha diritto:

a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati raggiungono il numero di 50, o frazione di 50, e ad un altro voto se il numero dei rappresentati è fra il 50 ed il 100;

b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi 100, ad un altro voto per ogni 100 se gli iscritti non superano il numero 500;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere a), b) per i primi 500 voti ad un altro voto per ogni 200 o frazione di 200 se il numero degli iscritti supera i 500.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 9 membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati, con le norme di cui all'articolo precedente. Due dei membri del Consiglio dovranno essere architetti.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri ingegneri il Presidente e fra i suoi membri architetti il Vice Presidente.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno 5 membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato nazionale dei delegati nella prima riunione che ha luogo dopo la vacanza.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) predisporre il Regolamento di attuazione della presente legge, in relazione a quanto disposto dall'articolo 5 e tutte le modifiche allo stesso che appariranno successivamente convenienti;

b) formare il bilancio preventivo e consuntivo;

b) deliberare sul regolamento organico del personale;

d) deliberare sull'ordinamento amministrativo della Cassa;

e) deliberare le direttive di massima in ordine all'impiego dei fondi;

f) deliberare su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal Presidente e che non siano di competenza del Comitato nazionale dei delegati;

b) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate dal Consiglio stesso, da leggi, decreti e regolamenti.

Art. 14.

La Giunta esecutiva si compone del Presidente, del Vice Presidente e di tre Consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.

La Giunta si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri, le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti ed a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 15.

La Giunta esecutiva:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) esamina le questioni ad essa sottoposte dal Presidente sul funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa;

c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione e con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 21;

d) delibera su tutti gli oggetti ad essa specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione;

e) provvede a richiesta degli interessati alla liquidazione delle pensioni;

f) delibera in caso d'urgenza anche sugli argomenti del Consiglio di amministrazione salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione ad eccezione di quelli indicati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 9;

g) autorizza le spese straordinarie ed urgenti salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

h) esercita le altre funzioni demandate alla Giunta da leggi, decreti e regolamenti.

Art. 16.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono esercitate da un funzionario della Cassa nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 17.

Le funzioni di sindaco della Cassa sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti costituito da:

a) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro

c) tre membri effettivi e tre supplenti eletti dal Comitato nazionale dei delegati.

I membri di cui alle lettere a) e b) sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il membro che rappresenta il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è di diritto Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I Revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.

Art. 18.

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile ed in particolare:

a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili;

b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;

c) rivede i bilanci riferendone al Consiglio di amministrazione.

CAPO II.

Della gestione finanziaria.

Art. 19.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nella sessione di aprile il bilancio consuntivo ed ogni 3 anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il bilancio è rimesso al Collegio dei revisori che deve restituirlo, nel termine di trenta giorni, corredato da apposita relazione, al Consiglio di amministrazione, il quale a sua volta lo rimetterà al Comitato nazionale dei delegati.

Entro quindici giorni dalla approvazione da parte del Comitato nazionale dei delegati, il bilancio deve essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

CAPO III.

Del patrimonio.

Art. 20.

Le entrate della Cassa sono costituite:

a) dai contributi versati dagli iscritti ai sensi del successivo articolo 22 della presente legge e dei proventi di cui agli articoli 23 e 24 e con le modalità che verranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 5 della presente legge;

b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

c) dal provento di lascisti, donazioni ed atti di liberalità.

d) dalle attività della Cassa di assistenza dei sindacati nazionali fascisti degli ingegneri riconosciuta con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484 che, ad ogni effetto, dovrà intendersi assorbita dalla Cassa di cui alla presente legge.

Art. 21.

I fondi disponibili della Cassa possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;

c) in immobili urbani o rustici anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) in mutui ipotecari;

e) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.

Art. 22.

Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale che verrà fissato nella Assemblea dei delegati.

Gli iscritti che siano già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione all'impiego o ad altra attività professionale che essi esercitano, hanno diritto ad una riduzione della quota individuale che verrà fissata nel regolamento di cui all'articolo 5.

Per l'esazione dei sopraddetti contributi la Cassa è autorizzata a servirsi delle esattorie comunali.

Art. 23.

Le approvazioni di progetti, le autorizzazioni all'esecuzione di opere, le concessioni governative, provinciali e comunali, per le quali è richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri e degli architetti in base alle leggi, decreti e regolamenti, sono assoggettati alle seguenti tassazioni a favore della Cassa esclusivamente a carico del committente:

- 1) progetti ed elaborati il cui costo dell'opera sia inferiore a lire 1.000.000 L. 3.000
- 2) progetti ed elaborati per importi superiori a lire 1.000.000 e fino all'importo di lire 5.000.000 . . » 5.000
- 3) per importi superiori a lire 5 milioni e fino a lire 500.000.000 = l'1 per mille dell'importo dei lavori.
- 4) per importi superiori a lire 500.000.000 la tassa è costante e pari lire 500.000.

Sulle parcelle delle prestazioni professionali previste dalle tariffe nazionali per gli ingegneri e architetti (e non contemplate dal paragrafo 1°) verrà applicata una tassa dell'1 per cento sull'ammontare liquidato a favore del pro-

fessionista con esclusione dell'importo per ri mborso spese e tasse.

Quando per l'approvazione, autorizzazione o concessione di cui sopra non è richiesta la determinazione del costo di un'opera tale determinazione sarà effettuata a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'approvazione, l'autorizzazione o la concessione.

In particolare per tutte le costruzioni che richiedano rilascio di licenze edilizie da parte delle autorità comunali il contributo che deve essere versato alla Cassa sarà determinato nella misura del 15 per cento dell'imposta del dazio comunale relativo ai materiali di costruzione che il richiedente deve pagare al Comune. Tale contributo sarà sempre dal richiedente versato anche se la costruzione è esente per legge dal dazio.

I pubblici ufficiali non potranno rilasciare definitivo atto di approvazione, autorizzazione o concessione, in base al quale il richiedente possa eseguire l'opera richiesta, se il committente non dimostra l'effettivo pagamento di quanto dovuto alla Cassa di previdenza in base al presente articolo.

Art. 24.

La percentuale a carico del committente o dei committenti sulle retribuzioni per incarichi giudiziari o per incarichi non di progettazione affidati da Enti pubblici ad ingegneri o architetti iscritti alla Cassa è fissata nella misura del 6 per cento.

Le modalità di riscossione saranno fissate dall'apposito regolamento di attuazione di cui all'articolo 5.

Art. 25.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto potrà sciogliere il Consiglio di Amministrazione e nominare un Commissario straordinario quando vengano constatate gravi irregolarità nella gestione della Cassa qualora per la carenza degli organi di amministrazione della Cassa stessa non ne sia assicurato il normale funzionamento.

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore a sei mesi.